

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri

Avvocato Antonio Rocca

Procedimento n. 18/2020

ha emesso la seguente decisione nei confronti di: **Equestrian Center C&G S.S.D. a R.L.** (codice F.I.S.E. n.3501701), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor Francesco Gaetano; **Riccardo Massimiliano Ciani** (tessera F.I.S.E. n.002051/G); **Antonio Emanuele Motzo** (tessera F.I.S.E. n.000427/G); **Maria Gabriella Asole** (tessera F.I.S.E. n.004977/G); **Silvia Grana** (tessera F.I.S.E. n.012416/G); **Serena Hayek** (tessera F.I.S.E. n.008514/G); **Giovanni Bodio** (tessera F.I.S.E. n.001850/G); **Stefano Falzini** (tessera F.I.S.E. n.002393/G); **Susan Hayek Apolloni** (tessera F.I.S.E. n.008515/G); **Edoardo Bossi** (tessera F.I.S.E. n. 007414/G); **Valentina Mauriello** (tessera F.I.S.E. n.005316/G); **Comitato Regionale F.I.S.E. Lazio**, in persona del Presidente *pro tempore*, Carlo Nepi; **A.S.D. Centro Ippico Dante** (codice F.I.S.E. n. 1220219), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Vittorio Giungarelli.

* * * * *

Con nota del 12 novembre 2020, il Segretario Generale F.I.S.E., Dott. Simone Perillo, ha sottoposto a questo Ufficio, per il tramite della Segreteria degli Organi di Giustizia, apposita segnalazione al fine di verificare la sussistenza di condotte antiregolamentari realizzate in occasione del Concorso Nazionale C0* (già B0*) svoltosi in Roma ed organizzato dalla società Equestrian Center C.&G., l'8 novembre 2020 (già 7-8 novembre 2020), e, in particolare, se “*la procedura di attribuire i risultati a tavolino, che - tra l'altro - danno diritto ad acquisire la patente di livello superiore*” fosse o meno corretta.

Con successiva nota del 13 novembre 2020, il Segretario Generale, ad integrazione di quanto già trasmesso, ha inviato ulteriori osservazioni tendenti a precisare circostanze e condotte - a suo dire - disciplinarmente rilevanti realizzate in occasione dell'evento, supportate da numero 6 (sei) allegati: 1) “*Post su La Clubhouse inserito da Simone Sed su concorso salto ostacoli C&G Roma 08 11 2020*”; 2) “*Post su La Clubhouse inserito da Susan Hayek in rispo a Simone Sed su concorso salto ostacoli C&G Roma 08 11 2020*”; 3) “*Relazione aggiuntiva Motzo C&G 08 novembre 2020.pdf*”; 4) “*Segnalazione GSN - Relazione aggiuntiva Motzo C&G 08 novembre 2020.eml*”; 5)

“StampaProgrammaConcorsoNazionale C&G 08 11 2020.pdf”; 6)
“StatisticheIscrittiConcorso C&G 08 11 2020.pdf”.

Nello specifico, il Segretario Generale ha osservato che *“la gara in oggetto ha avuto una gestione non corrispondente ai regolamenti e procedure federali”*, avendo il Presidente di Giuria deciso *“di inserire in classifica cavalli e cavalieri non partiti assegnando a tavolino un risultato e una posizione”* poiché *“la categoria probabilmente assegna piazzamenti/punti per l’eventuale acquisizione di una patente di livello agonisticamente superiore”* e che tale scelta non sia stata contestata dalle due componenti di Giuria e dalla Segreteria di Concorso. Il Segretario Generale ha dedotto, inoltre, la mancata applicazione dell’articolo 82.5 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, nonché dell’articolo 313, commi 313.6 e 313.7 del Libro VI sulle Manifestazioni Sportive del Regolamento Generale, a fronte della *“presenza di 219 iscritti alla data di chiusura delle iscrizioni”* e che *“Da notizie diffuse sul social network Facebook, nel concorso in oggetto la Segreteria di Concorso avrebbe omissis di predisporre gli Ordini di Partenza in coerenza con quanto all’art. 126 del Regolamento Salto Ostacoli, che impone appunto ai cavalieri di apporre “firma di partenza” al fine di predisporre gli ordini di partenza”*, allegando a supporto i menzionati documenti numeri 1), 2) e 6) e che, proprio da quest’ultimo allegato, si evincerebbe *“la perseveranza della segreteria di concorso nell’ignorare le regole poste alla base del corretto svolgimento delle manifestazioni di salto ostacoli”*.

Anche l’Ufficio C.N.U.G., in data 15 novembre 2020, ha sottoposto a questo Ufficio, per il tramite della Segreteria degli Organi di Giustizia Sportiva, l’esame della Relazione del Presidente di Giuria con allegata integrazione ed estratto delle Spettanze F.I.S.E.

Orbene, dal contenuto del menzionato documento integrativo alla Relazione, redatto in data 9 novembre 2020, dal Presidente di Giuria, emerge che: *“...Nella serata di giovedì 5/11 è giunta la comunicazione da parte della sig.ra Valentina Mauriello del C.R. Fise Lazio della variazione di ruolo a quello di presidente a causa della rinuncia del presidente originariamente incaricato. Il programma del concorso era già stato modificato con la cancellazione della giornata di sabato 7/11 e lo spostamento delle cat. D110 e D115 alla giornata di domenica. I cavalli iscritti erano a quel punto 220 circa. Il concorso si è svolto, come approvato, su un solo campo privo di illuminazione artificiale. NELLA GIORNATA SI SONO SVOLTI 223 PERCORSI. Le categorie B110 e*

C115 della domenica sono state trasformate di concerto con Direttore di campo e Show director in categorie a tempo (3 P.F.), con ricognizione unificata con le cat. D110 e D115, per migliori esigenze organizzative, dato l'alto numero di cavalli su un solo campo e l'oscurità incombente con la riduzione delle ore di sole. Per sopraggiunta oscurità non si è svolta la cat. D115 i cui iscritti erano comunque tutti allievi o comunque iscritti dal C.O. Le altre categorie si sono svolte fino al tramonto. L'ultimo cavallo ha terminato il percorso alle 17.30 vincendo la categoria. Gli ultimi tre binomi sono partiti SU ESPRESSO CONSENSO DEI RISPETTIVI ISTRUTTORI. Dato il sopraggiungere dell'oscurità i due allievi Vittoria Sed (istruttore Simone Sed, pony Lord Byron) e Giulio Cavalieri (istruttore Luna di Federico, cavallo Moana dell'Astro) non hanno potuto prendere parte alla categoria C115 per causa di forza maggiore: Vittoria Sed non ha potuto preparare il secondo pony nel tempo strettamente necessario e regolamentare, Giulio Cavalieri originariamente numero 12 dell'ordine ugualmente non ha potuto essere seguito dal tecnico impegnata nel seguire altri binomi nella precedente categoria B110 e dato il ritiro di molti binomi precedenti nell'ordine di partenza con conseguente riduzione del tempo a sua disposizione. Di concerto con la giuria si è deciso di attribuire ai due allievi A TAVOLINO il percorso netto SENZA TEMPO per pura ragione sportiva, il che si segnala per ogni conseguente effetto. La decisione NON HA INFLUITO SULLA CLASSIFICA. La decisione è stata immediatamente comunicata telefonicamente alla Referente sig.ra Daniela Bruni e nella mattinata di lunedì alla sig.ra Mauriello per conto del C.R. FISE Lazio...". Oltre a tali circostanze il Presidente di Giuria ha assunto inoltre di aver squalificato il "...pony Mimi (C.I. Dante) per i due percorsi della 140 (Matteo Sbandi e Aurora Migliaco) in quanto non in regola con il rinnovo del passaporto FISE, come emerso a seguito di controllo a campione...".

Per le condotte sopra descritte, realizzate in occasione del Concorso *de quo*, questo Giudice ha ritenuto di dover avviare un procedimento disciplinare a carico, oltre del Presidente di Giuria, Antonio Emanuele Motzo (tessera F.I.S.E. n. 000427/G), anche nei confronti del Comitato Organizzatore, Equestrian Center C&G S.S.D. a R.L. (codice F.I.S.E. n. 3501701), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor Francesco Gaetano; dello *Show Director*, Riccardo Massimiliano Ciani (tessera F.I.S.E. n. 002051/G); delle componenti di Giuria, Maria Gabriella Asole (tessera F.I.S.E. n. 004977/G) e Silvia Grana (tessera F.I.S.E. n. 012416/G); della *Speaker* e Segretario di

Giuria, Serena Hayek (tessera F.I.S.E. n. 008514/G); dello *Steward*, Giovanni Bodio (tessera F.I.S.E. n. 001850/G); del Direttore di Campo, Stefano Falzini (tessera F.I.S.E. n. 002393/G); della Segreteria di Concorso, nella persona della signora Susan Hayek Apolloni (tessera F.I.S.E. n. 008515/G); della Responsabile “*Inoltro approvazione programmi - Gestione calendario concorsi - Classifiche Circuiti Fise Lazio - Info Comitati Organizzatori*” del C.R. F.I.S.E. Lazio, signora Valentina Mauriello (tessera F.I.S.E. n. 005316/G) e del Comitato Regionale F.I.S.E. Lazio, in persona del Presidente *pro tempore*, Carlo Nepi; del Centro Ippico Dante (codice F.I.S.E. n. 1220219), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Vittorio Giungarelli, tenuto conto del ruolo e dell’incarico che ciascuno ha rivestito in occasione della manifestazione e degli obblighi e delle responsabilità da esso derivanti.

A fronte di quanto sopra, il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli articoli 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia, ha fissato la data per l’adozione della decisione per il giorno 4 dicembre 2020, concedendo alle richiamate parti, ai sensi dell’art 40 comma 1 del Regolamento di Giustizia, la facoltà di presentare memorie e/o documenti sino a due giorni prima di quello fissato per l’adozione della decisione, a pena di irricevibilità.

Così, con memoria difensiva datata 26 novembre 2020, il Presidente del C.R. F.I.S.E. Lazio, Carlo Nepi, asseriva che gli uffici del Comitato Regionale non avessero responsabilità in merito a disagi o malfunzionamenti logistico-organizzativi verificatisi nel corso della manifestazione e che, in riferimento alla sua figura di Presidente, “*l’esame e la valutazione dei Programmi di gara sono demandati agli uffici del Comitato e non sono approvati dallo scrivente, così come, a quanto mi è dato sapere, i programmi dei concorsi federali non sono approvati dal Presidente della Federazione*”. Da ultimo, il Presidente del C.R. F.I.S.E. Lazio ha precisato che in base a quanto disposto dagli articoli 48 e 56 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, il Programma del Concorso dell’8 novembre 2020 fosse coerente con le disposizioni regolamentari. Concludeva chiedendo il proscioglimento da ogni addebito.

Con memoria difensiva del 27 novembre 2020, il Direttore di Campo, signor Stefano Falzini ha dichiarato che “*Il concorso è stato trasformato in una sola giornata come da Richiesta del C.O. autorizzata dal C.R. Fise Lazio*” e che “*Le gare si sono svolte regolarmente durante l’arco della giornata ma visto l’elevato numero di concorrenti gli ultimi partenti hanno saltato all’imbrunire*”. Il signor Falzini ha precisato, inoltre, di non

aver preso parte ad alcuna decisione di inserire in classifica dei risultati “a tavolino” perché tale potere non rientrerebbe tra le mansioni del Direttore di Campo previste dall’articolo 89 del Regolamento Nazionale di Salto Ostacoli.

Con memoria del 30 novembre 2020, lo *Show Director* Riccardo Massimiliano Ciani dichiarava di non aver “*niente a che vedere con le ipotesi oggetto di contestazione*” e che, al riguardo, non fosse al corrente di nulla né fosse tenuto a “*sapere niente*”. Ha precisato, infine, come il Concorso fosse “... (*originariamente B0**) *declassificato, a motivo della mancanza di sufficiente numero di partenti in C0**...” ed ha concluso chiedendo il suo proscioglimento.

Con memoria difensiva dell’1 dicembre 2020, la Componente della Giuria, Avv. Silvia Grana, preliminarmente ha eccepito la regolare instaurazione del contraddittorio non essendo stato citato un altro Componente della Giuria, il signor Edoardo Bossi, mentre nel merito delle contestazioni assumeva di aver avuto delle perplessità sulla decisione assunta dal Presidente di Giuria nell’inserire in classifica dei risultati “a tavolino” “*in considerazione del fatto che si trattava di una categoria qualificante per il passaggio al primo grado*”; tuttavia, il Presidente di Giuria l’avrebbe più volte tranquillizzata della scelta adottata anticipandole che avrebbe chiarito ogni decisione assunta nella propria Relazione stante l’eccezionalità delle circostanze originatesi, *in primis*, con la conversione del Concorso da “B0*” a “C0*”. L’Avv. Silvia Grana ha precisato, tra le altre cose, che l’attività di cronometristi è stata svolta dalla Giuria. Concludeva, nel merito, chiedendo il suo proscioglimento.

Con memoria difensiva del 30 novembre 2020, l’Avv. Antonio Emanuele Motzo, Presidente di Giuria nel Concorso in esame, ha precisato che originariamente era stato designato quale *Steward* e che “...*Solo nella tarda serata del giorno 5/11 era stato informato telefonicamente dalla sig.ra Mauriello del C.R. FISE Lazio della necessità di modificare la sua presenza in qualità di Presidente (avendone i requisiti) stante la defezione del Presidente originariamente incaricato (Papale)*...”. Ha precisato di non aver ricevuto alcuna informazione “...*relativamente a strutturali modifiche al programma*...” tant’è che il programma *online* F.I.S.E. riportava ancora il Concorso come “B0*” (con le due categorie di stile D110 e D115 inserite nella giornata di sabato 7 novembre 2020), contrariamente a quanto risultante dal sito del Comitato Regionale F.I.S.E. Lazio, ove era indicato come “C0*”. L’Avv. Motzo nella propria memoria

difensiva ha evidenziato, inoltre, come per la giornata di domenica 8 novembre 2020, ad esclusione delle gare di stile, dovevano svolgersi 244 percorsi all'interno di una struttura prevedente *“un solo campo gara”, “un solo campo prova” e “privi di illuminazione artificiale”* e che solo nella giornata di sabato 7 novembre 2020 sarebbe stato *“informato dalla segreteria e dal D.D.C. dello spostamento AUTORIZZATO DAL C.R.FISE LAZIO dalla giornata di sabato alla giornata di domenica IN AGGIUNTA AI 244 PERCORSI GIA' ISCRITTI PER LA GIORNATA delle DUE categorie di Stile... ”*. Il Presidente di Giuria, al fine di far emergere la bontà della propria condotta e quella di tutti gli Ufficiali di Gara coinvolti all'evento, ha precisato di aver fatto tutto il possibile per completare quanti più percorsi possibili in piena sicurezza e nel rispetto della normativa federale e che la decisione di inserire in classifica dei risultati *“a tavolino”* fosse stata assunta per l'eccezionalità dei fatti non regolamentati chiaramente da alcuna norma F.I.S.E., e comunicati tempestivamente agli Uffici di competenza. Il Presidente di Giuria ha concluso chiedendo il suo proscioglimento in assenza di violazioni di norme regolamentari e, in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale, sui seguenti capitoli di prova: *“vero che nel pomeriggio della giornata di domenica 8/11/u.s. veniva informata telefonicamente dal presidente di giuria del concorso presso il C&G della decisione presa e delle condizioni nelle quali era maturata chiedendo che la stessa fosse valutata”* e *“vero che le modifiche al programma del concorso B0* C&G del 7/8-11 sono state definite senza avvisare la medesima quale presidente designato prima della rinuncia”*, indicando rispettivamente quali teste la Referente Regionale degli Ufficiali di Gara Daniela Bruni e la rinunciante Presidente di Giuria, signora Vittoria Papale.

Con memoria difensiva del 1° dicembre 2020, la signora Maria Gabriella Asole, Componente di Giuria, ha dichiarato di essere venuta a conoscenza il 4 novembre 2020 che il Concorso si sarebbe svolto nella sola giornata di domenica 8 novembre e che, in ogni caso, ciò avveniva nel rispetto della normativa federale. Dal contenuto della memoria difensiva della signora Asole emerge, altresì, che il Concorso si sia svolto regolarmente e che le modifiche alle categorie programmate siano state disposte dal Presidente di Giuria d'intesa con la Giuria, Direttore di Campo e Comitato Organizzatore. Sempre in data 1 dicembre 2020, sono state trasmesse/depositate due distinte memorie difensive da parte della signora Serena Hayek (*Speaker* e Segretaria di Giuria) e della signora Serena Hayek Apolloni (Segretaria di Concorso), le quali nel contestare ogni

addebito relativo alla vicenda che le vede coinvolte, sostenevano di aver svolto il proprio ruolo in modo corretto e senza alcuna violazione di norme federali, escludendo pertanto di aver posto in essere comportamenti disciplinarmente rilevanti e/o antisportivi, concludendo chiedendo la loro estromissione dal presente giudizio.

Con memoria difensiva del 2 dicembre 2020, il signor Vittorio Giungarelli, legale rappresentate del Centro Ippico Dante, ha ammesso di non aver provveduto al rinnovo della patente del proprio cavallo Mimì per un mero errore valutativo eseguito dalla moglie all'atto del rinnovo della patente, avendolo eseguito per altro cavallo di nome Mimì. Per tale motivo concludeva chiedendo *“di essere giudicati con clemenza”*.

In data 4 dicembre 2020, questo Giudice, considerato che dall'esame delle memorie difensive e dei documenti allegati a supporto si è avveduto che la Giuria fosse composta oltre che dai Giudici Maria Gabriella Asole e Silvia Grana, anche dal signor Edoardo Bossi (tessera F.I.S.E. n. 007414/G), al fine della regolare instaurazione del contraddittorio, ha inteso sottoporre a procedimento disciplinare anche il signor Edoardo Bossi, quale litisconsorte necessario, e nell'assicurare al medesimo il diritto di difesa ha rinviato l'adozione della decisione al 18 dicembre 2020, concedendo al medesimo la facoltà di depositare memorie e documenti sino a due giorni prima della data fissata per l'adozione della decisione. Con tale provvedimento il Giudice Sportivo Nazionale ha disposto altresì l'acquisizione della Relazione del Presidente di Giuria redatta all'esito del Concorso *de quo* unitamente agli altri documenti ufficiali di gara il cui esame era ritenuto indispensabile ai fini del decidere.

Con memoria difensiva del 14 dicembre 2020, il signor Edoardo Bossi nel chiarire la propria posizione nella vicenda ha precisato che il numero dei binomi iscritti all'evento rispettasse il numero massimo dei percorsi consentiti dal Regolamento, fissati a 258 su un solo campo gara (cfr. art. 119.1 del Regolamento) e che *“In ossequio all'art. 94.1 del Regolamento, il servizio dei cronometristi ufficiali non era presente, trattandosi di manifestazione senza montepremi, quindi sotto la guida del Presidente di Giuria ci siamo alternati nei ruoli di: presidente di categoria, tabulato, cartellini e cronometraggio”*. Il signor Bossi ha assunto inoltre che *“visto l'incombere del buio e la necessità di dover terminare le categorie in programma, tutte le modifiche alle categorie adottate sono state prese in accordo con la giuria, con il direttore di campo ed il comitato organizzatore”*. Assumeva, ancora, che il Presidente di Giuria, dopo essersi confrontato telefonicamente

con la Referente dei Giudici Regionale, signora Daniela Bruni, avrebbe comunicato ai Componenti della Giuria, allo *Steward* ed alla *Speaker*/Segretaria di Giuria, Serena Hayek, la sua intenzione di assegnare il primo posto “a tavolino” ai binomi non partiti, previo parere favorevole ottenuto dalla Referente Bruni. Sul punto, il signor Bossi ha precisato che, sebbene la decisione apparisse *prima facie* inusuale, tuttavia, a detta del Presidente di Giuria, la stessa non avrebbe leso i principi della gara e della competizione, dovendosi invece intendere solo a favore dei concorrenti, e che comunque la questione sarebbe stata successivamente sottoposta al vaglio degli organi federali di competenza regionali e nazionali.

Il Comitato Organizzatore Equestrian Center C&G S.S.D. a R.L. (codice F.I.S.E. n.3501701), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor Francesco Gaetano, la signora Valentina Mauriello (tessera F.I.S.E. n.005316/G) ed il signor Giovanni Bodio (tessera F.I.S.E. n.001850/G) non hanno trasmesso/depositato alcuna memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente procedimento è stato avviato sulla base della segnalazione da parte del Segretario Generale F.I.S.E. e sui documenti ufficiali di gara che, ai sensi dell’articolo 64 comma 2 del Regolamento di Giustizia, fanno fede fino a prova contraria.

Ciò posto, si rileva preliminarmente la regolare instaurazione del contraddittorio, avendo tutti i tesserati ricevuto tempestivamente i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Nazionale, datati 24 novembre e 4 dicembre 2020.

In ordine alla configurabilità o meno degli illeciti disciplinari in capo ai tesserati coinvolti nel presente procedimento, risulta necessario analizzare distintamente le posizioni.

A) Quanto al Comitato Organizzatore, Equestrian Center C&G S.S.D. a R.L. (codice F.I.S.E. n. 3501701), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor Francesco Gaetano

Dall’esame della documentazione in atti risulta come il Concorso Nazionale “B0*” organizzato dal C.O. Equestrian Center C. & G., si sarebbe dovuto svolgere nei giorni 7 e 8 novembre 2020; tuttavia, a ridosso dell’inizio dell’evento, il C.R. F.I.S.E. Lazio risulta aver autorizzato il C.O. a trasformare il Concorso da “B0*” in “C0*”, per come dedotto sia nella memoria difensiva del Direttore di Campo Stefano Falzini, il quale ha dichiarato che “...*Il concorso è stato trasformato in una sola giornata come da Richiesta del C.O. autorizzata dal C.R. Fise Lazio...*”, sia nella memoria della Componente di Giuria, Maria

Gabriella Asole, ove risulta che in data 4 novembre 2020 è stata avvisata dalla Segretaria di Concorso Susan Hayek Apolloni che la manifestazione si sarebbe svolta solamente nella giornata di domenica 8 novembre 2020.

Orbene, in merito alla richiesta di convertire il Programma della manifestazione da B0* a C0*, dall'esame della Relazione del Presidente di Giuria risulta come i percorsi effettuati siano stati 223, pertanto, in numero inferiore a 258, previsto dall'articolo 119 R.N.S.O., in presenza di un campo gara ed un campo prova, nel periodo tra il 1° ottobre ed il 31 marzo.

Pertanto, alcuna condotta antiregolamentare è stata posta in essere dal C.O. in ordine a tale circostanza.

Tuttavia se, da un lato, la norma federale ammetteva la possibilità di svolgere il Concorso in una sola giornata, dall'altro lato, le caratteristiche del Centro sportivo non erano idonee a garantire la corretta riuscita dell'evento in una sola giornata. Il C.O., infatti, avrebbe dovuto prevedere che il numero dei partenti, il possibile ritardo nell'inizio delle attività, la prevedibile caduta di qualche cavaliere, le poche ore di luce solare che contraddistingue la stagione autunnale e, soprattutto, l'assenza di illuminazione artificiale, avrebbe messo a rischio il corretto svolgimento dell'evento, specie, nella sua parte conclusiva.

Tenuto conto che il C.O. è *“l'esclusivo responsabile dello svolgimento della manifestazione ed è tenuto a rispondere di ogni aspetto economico, organizzativo, sportivo della stessa”* e che è tenuto ad assicurare *“la soddisfazione ed il rispetto delle aspettative degli atleti partecipanti, con particolare attenzione a quelli minori di età”* [articolo 301 del Regolamento Generale - Libro VI sulle Manifestazioni Sportive (in breve anche solo Libro VI)], essendo venuto meno a tali doveri sarà tenuto a risponderne disciplinarmente.

Peraltro, se da un lato, per effetto della conversione del Concorso da B0* a C0*, il C.O. ha correttamente integrato il numero dei Giudici *ex* articolo 82.5 R.N.S.O., dall'altro lato, non ha tempestivamente aggiornato il Programma della manifestazione, inserendo il loro nominativo, nei tempi e modi di cui all'articolo 313.7 Libro VI, incorrendo in una ulteriore violazione disciplinarmente rilevante.

Con riguardo al Servizio di cronometraggio, invece, alcuna responsabilità è configurabile nei confronti del Comitato Organizzatore, essendo stato tale Servizio svolto regolarmente

dagli Ufficiali di Gara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 94.1 e 103 R.N.S.O. e dell'articolo 330 del Libro VI.

Da ultimo, si rileva come il C.O., nonostante fosse stato correttamente notiziato del presente procedimento ha inteso non costituirsi mediante il deposito di apposita memoria difensiva, impedendo così a questo Giudice di poter meglio valutare anche la sua posizione nella vicenda. Alla luce della condotta non collaborativa questo si ritiene violato l'articolo 12 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. che prevede il dovere di ciascun soggetto dell'ordinamento sportivo a collaborare con gli Organi di Giustizia endoassociativi ai fini della corretta applicazione della normativa vigente.

A fronte delle sopra menzionate responsabilità, la società Equestrian Center C&G S.S.D. a R.L. (codice F.I.S.E. n. 3501701), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor Francesco Gaetano, sarà tenuta a rispondere per la violazione dell'articolo 301 e 313.7 del Libro VI, dell'articolo 1 del Regolamento di Giustizia, dell'articolo 13**bis** Statuto C.O.N.I. e dell'articolo 1 e 12 del Codice del Comportamento Sportivo del C.O.N.I.

Per gli illeciti sportivi realizzati, questo Giudice, ai sensi dell'articolo 6 lettera c) del Regolamento di Giustizia, ritiene congrua l'applicazione della sanzione dell'ammenda di €2.000,00 (euro duemila/00).

B) Quanto al C.R. F.I.S.E. Lazio, in persona del Presidente *pro tempore* Carlo Nepi ed alla Responsabile “*Inoltro approvazione programmi - Gestione calendario concorsi - Classifiche Circuiti Fise Lazio - Info Comitati Organizzatori*” del C.R. F.I.S.E. Lazio, signora Valentina Mauriello

Il Comitato Regionale F.I.S.E. Lazio (in breve anche Comitato) è stato sottoposto a procedimento disciplinare, unitamente alla Responsabile “*Inoltro approvazione programmi - Gestione calendario concorsi - Classifiche Circuiti Fise Lazio - Info Comitati Organizzatori*” del medesimo Comitato, signora Valentina Mauriello, al fine di accertare l'esistenza o meno di condotte antiregolamentari da loro realizzate relativamente all'approvazione delle modifiche apportate al Programma della manifestazione, da Concorso B0* a C0*, da cui sono scaturiti disagi organizzativi.

Il Regolamento di disciplina applicabile al caso di specie, ossia il Regolamento Nazionale Salto Ostacoli (in breve anche R.S.N.O.), tende a precisare che il soggetto competente all'approvazione del Programma della manifestazione, in relazione ai Concorsi

Nazionali, è il Comitato Regionale competente per territorio, quindi il C.R. F.I.S.E. Lazio (articolo 55 R.N.S.O.). Specifica, inoltre, come la predisposizione del Programma avvenga a cura del C.O., mentre il Comitato Regionale, in sede di valutazione, possa riservarsi il diritto di richiedere al Soggetto organizzatore le modifiche e le integrazioni che riterrà opportune per la migliore riuscita tecnica della manifestazione (articolo 56 R.N.S.O.).

Come già esaminato alla precedente lettera A), la trasformazione del Concorso da B0* a C0* è avvenuta nel rispetto dei limiti regolamentari di cui all'articolo 119 R.S.N.O., pertanto, alcuna responsabilità può essere attribuita al C.R. F.I.S.E. Lazio, e per esso al Presidente *pro tempore*, Carlo Nepi.

Limitatamente alla posizione della signora Valentina Mauriello, invece, questo Giudice osserva quanto segue.

La signora Mauriello risulta essere sia dipendente federale sia tesserata federale.

Tuttavia, la stessa dovrebbe rispondere non tanto per condotte sportive o connesse allo svolgimento di una gara ovvero in qualità di tesserata federale, bensì, eventualmente, quale dipendente federale, per le decisioni assunte nello svolgimento della propria mansione di Responsabile "*Inoltro approvazione programmi - Gestione calendario concorsi - Classifiche Circuiti Fise Lazio - Info Comitati Organizzatori*" del Comitato medesimo.

A fronte di quanto sopra, il Giudice Sportivo Nazionale sulle determinazioni assunte dalla signora Valentina Mauriello nella presente vicenda, si dichiara incompetente.

La condotta della Responsabile sarà dunque oggetto di valutazione di altro e diverso Organo.

Ad ogni modo, questo Giudice rileva la condotta non collaborativa della signora Valentina Mauriello nel presente procedimento, in espressa violazione dell'articolo 12 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I.

La stessa, infatti, nonostante fosse stata correttamente notiziata del presente procedimento, ha inteso non depositare alcuna memoria difensiva, impedendo così a questo Giudice di poter meglio valutare specifici aspetti della vicenda di sua diretta conoscenza. Per tale condotta disciplinarmente rilevante, questo Giudice ritiene congruo applicare alla signora Valentina Mauriello, ai sensi dell'articolo 6 lettera a) del Regolamento di Giustizia, la sanzione del richiamo scritto.

C) Quanto allo *Show Director* Riccardo Massimiliano Ciani (tessera F.I.S.E. n.002051/G)

Il Direttore del Concorso o *Show Director* è il Responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei servizi dell'intera manifestazione. Lo *Show Director* è il riferimento del C.O. “*per risolvere le problematiche tecniche e organizzative*” (articolo 326.2 Libro VI) e gli è affidato il compito di interfacciarsi con il Presidente di Giuria, gli Ufficiali di Gara, il Direttore di Campo, la Segreteria di Concorso, gli *Steward*, per ogni funzione e/o esigenza necessaria al buon andamento e al funzionamento della manifestazione (articolo 326.1 Libro VI).

Dunque, contrariamente a quanto assunto dal signor Ciani nella propria memoria difensiva, lo stesso avrebbe responsabilità derivanti dall'espletamento del proprio ruolo quale referente del C.O. in merito alle decisioni adottate di concerto con il Presidente di Giuria e gli altri Ufficiali di Gara per assicurare il buon andamento della manifestazione. Rimane quindi da valutare se effettivamente lo *Show Director* abbia o meno responsabilità disciplinarmente rilevanti nel caso di specie, per le decisioni assunte e/o avallate in occasione del Concorso.

Ebbene, per quanto di sua competenza, in merito alla trasformazione delle categorie B110 e C115 in categorie a tempo “(3 P.F.), con ricognizione unificata con le cat. D110 e D115”, durante la giornata di domenica 8 novembre 2020, si osserva quanto segue.

L'articolo 313.4 del Libro VI prevede che il Programma della manifestazione una volta pubblicato “*non può subire modifiche e variazioni se non [...] quelle apportate dal Presidente di Giuria in accordo con il Comitato Organizzatore e il Direttore di Campo e/o Disegnatore di percorso, per rilevanti e documentati motivi organizzativi – che non devono consistere in mere valutazioni di opportunità – determinati da eventi imprevedibili o per cause di forza maggiore. Di tali modifiche e delle motivazioni il Presidente di Giuria dà specifica informazione nella Relazione*”.

L'articolo 59 R.N.S.O. prevede altresì che “*Solo in casi del tutto eccezionali, determinati da sopravvenute esigenze tecniche e/o connesse a cause di forza maggiore, è consentita la sostituzione di una categoria con altra di diverso tipo. L'accertamento delle circostanze eccezionali e la decisione definitiva sono di esclusiva competenza del Presidente di Giuria, sentito il Comitato Organizzatore, il Direttore di Campo e il Rappresentante dei Cavalieri*”. Da ultimo la norma in commento prevede che “*Il*

Presidente di Giuria deve riportare notizia di tale variazione nell'apposita relazione indicandone nel dettaglio le cause che l'hanno determinata e giustificata".

Orbene, dall'esame della documentazione in atti, in particolare dall'integrazione della Relazione del Presidente di Giuria, risulta come le ragioni che abbiano indotto il Presidente di Giuria, lo *Show Director* ed il Direttore di Campo a trasformare le categorie B110 e C115 in categorie a tempo siano derivate da "*esigenze organizzative, dato l'alto numero di cavalli su un solo campo e l'oscurità incombente con la riduzione delle ore di sole*".

Ad avviso di questo Giudice, tuttavia, tale motivazione non rientra nei "*rilevanti e documentati motivi organizzativi [...] determinati da eventi imprevedibili o per cause di forza maggiore*", trattasi invero di una valutazione di mera opportunità, opzionata al fine di poter concludere tutti i percorsi in giornata. Difatti, l'elevato numero di partecipanti, il solo campo di gara, le ridotte ore di luce solare e l'assenza di illuminazione artificiale non possono essere considerati "*eventi imprevedibili*" o "*cause di forze maggiore*".

A fronte di quanto sopra, lo *Show Director* sarà tenuto a rispondere per la violazione degli articoli 313.4 Libro VI e 59 R.N.S.O. nonché per la violazione dell'articolo 1 del Regolamento di Giustizia, dell'articolo 13bis Statuto C.O.N.I. e dell'articolo 1 del Codice del Comportamento Sportivo del C.O.N.I.

Ad ogni modo, tenuto conto che l'illecito sportivo sia stato realizzato per soddisfare le aspettative di tutti gli atleti partecipanti, con particolare attenzione a quelli minori di età, questo Giudice, ai sensi dell'articolo 6, lettere b), del Regolamento di Giustizia, ritiene congrua l'applicazione della sanzione della censura.

D) Quanto al Presidente di Giuria, Antonio Emanuele Motzo (tessera F.I.S.E. n. 000427/G)

Al Presidente di Giuria viene attribuita la responsabilità di aver inserito in classifica due binomi non partiti, assegnando loro un risultato e una posizione "a tavolino". Alla base di tale scelta, questi, nella propria memoria difensiva, ha posto l'eccezionalità dei fatti non chiaramente regolamentati da una norma F.I.S.E., *ex* articolo 393.6 Libro IX.

Tuttavia, la norma da applicare al caso di specie è prevista all'articolo 79 del R.N.S.O. Nello specifico, il Presidente di Giuria avrebbe dovuto dichiarare "non svolta" la categoria C115 poiché interrotta e non più ripresa. E ciò in considerazione del fatto che

la categoria *de qua* assegna piazzamenti/punti per l'eventuale acquisizione di una patente di livello agonisticamente superiore, dal brevetto a primo grado.

Pertanto, la classifica della categoria C115 deve essere annullata perché da intendersi “non svolta”, con ogni conseguenza regolamentare.

Sebbene tale decisione sia stata adottata in violazione alle norme federali, d'altro canto, il Presidente di Giuria, convinto che la stessa potesse rientrare tra le ipotesi di cui all'articolo 393.6 Libro IX, ha correttamente osservato ogni successivo *iter* regolamentare ed acquisito il diritto, limitatamente a tale fattispecie, di beneficiare della c.d. tutela federale *ex* articolo 393.8 R.N.S.O.

Il Presidente di Giuria sarà comunque tenuto a rispondere per la trasformazione delle categorie B110 e C115 in categorie a tempo “(3 P.F.), con ricognizione unificata con le cat. D110 e D115” in forza di quanto meglio descritto alla precedente lettera C) per lo *Show Director*, in presenza della quale violazione - ad ogni modo realizzata per soddisfare le aspettative di tutti gli atleti partecipanti, con particolare attenzione a quelli minori di età - questo Giudice, ai sensi dell'articolo 6, lettere b), del Regolamento di Giustizia, ritiene congrua l'applicazione della sanzione della censura.

E) Quanto agli Ufficiali di Gara: Componenti della Giuria, Maria Gabriella Asole (tessera F.I.S.E. n. 004977/G), Silvia Grana (tessera F.I.S.E. n. 012416/G), Edoardo Bossi (tessera F.I.S.E. n. 007414/G); Steward, Giovanni Bodio (tessera F.I.S.E. n. 001850/G)

Dagli scritti difensivi dei Componenti della Giuria emerge chiaramente come gli stessi fossero a conoscenza della decisione del Presidente di Giuria di inserire in classifica due binomi “a tavolino” e che tale scelta, per alcuni di loro, sia stata “*prima facie inusuale*” (Edoardo Bossi) o abbia generato “*perplexità*” (Silvia Grana). Ad ogni modo, la Giuria si è affidata e fidata della decisione assunta dal Presidente di Giuria, adottata - a loro dire - in totale buona fede, tenuto conto della situazione eccezionale creatasi nell'occasione. Sulla scorta di tali rilievi, in merito alla contestata decisione, valgano anche per i Componenti della Giuria le osservazioni rese nella precedente lettera D).

Difatti, nonostante tale decisione sia stata adottata in violazione alle norme federali, il Presidente di Giuria ha correttamente osservato ogni successivo *iter* regolamentare ed acquisito il diritto, limitatamente a tale fattispecie, di beneficiare della c.d. tutela federale

ai sensi dell'articolo 393.8 R.N.S.O. Tutela Federale che, per l'effetto, viene estesa a tutti gli Ufficiali di Gara.

La Giuria, tuttavia, avendo avallato, d'intesa con il Direttore di Campo e lo *Show Director*, la decisione assunta dal loro Presidente di apportare modifiche alle categorie programmate, trasformando le categorie B110 e C115 in categorie a tempo "(3 P.F.), con ricognizione unificata con le cat. D110 e D115", in forza di quanto meglio dedotto alla precedente lettera C), sarà tenuta a rispondere di tale violazione regolamentare, per la cui entità questo Giudice, ai sensi dell'articolo 6 lettera b) del Regolamento di Giustizia, ritiene congrua l'applicazione della sanzione della censura.

Nei confronti dello *Steward* Giovanni Bodio, invece, si osserva quanto segue.

Lo *Steward*, quale Ufficiale di Gara, ex articolo 393 del Libro IX, è tenuto ad assicurare la regolarità della manifestazione. Tuttavia, dalla documentazione in atti non risulta che il medesimo abbia avuto alcuna attività decisionale nella vicenda, pertanto, limitatamente ai fatti segnalati oggetto del presente procedimento, il signor Giovanni Bodio dovrà considerarsi prosciolto da ogni addebito.

Si rileva, ad ogni modo, come il medesimo si sia sottratto ai doveri cui ogni soggetto dell'ordinamento sportivo è tenuto a osservare, ovvero il dovere di collaborare con gli Organi di Giustizia Sportiva, ex articolo 12 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. Nello specifico, nonostante il signor Bodio fosse stato correttamente notiziato del presente procedimento ha inteso non costituirsi mediante il deposito di memoria difensiva, impedendo così a questo Giudice di poter meglio valutare la vicenda nel suo insieme.

Alla luce della condotta non collaborativa questo Giudice ritiene violato l'articolo 12 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., pertanto, a fronte di tale inosservanza, nei confronti del signor Giovanni Bodio, questo Giudice ritiene congrua l'applicazione della sanzione del richiamo scritto, di cui all'articolo 6 lettera a) del Regolamento di Giustizia.

F) Quanto al Direttore di Campo Stefano Falzini (tessera F.I.S.E. n. 002393/G)

La figura del Direttore di Campo è disciplinata dall'articolo 89 del R.N.S.O., il quale prevede che esso sia "*individuato*" dal Comitato Organizzatore. Tra i suoi precipui compiti è previsto quello di collaborare, oltre che con il C.O. alla redazione del programma della manifestazione, anche con il Presidente di Giuria "*al fine di garantire*

la miglior riuscita della Manifestazione” e di informarlo quando necessario “delle inidonee o non ottimali condizioni del terreno di gara, al fine dell’eventuale adozione di conseguenti provvedimenti, e delle relative comunicazioni ai concorrenti”.

Dal tenore della norma si evince, dunque, un dovere di collaborazione e di informazione in capo al Direttore di Campo che, in merito alle circostanze segnalate, non possono configurare condotte disciplinarmente rilevanti. Il signor Stefano Falzini dovrà pertanto essere prosciolto da ogni addebito in relazione ai fatti per cui è causa.

G) Quanto alla Segreteria di Giuria/Speaker, Serena Hayek (tessera F.I.S.E. n.008514/G)

La signora Serena Hayek, nella propria memoria difensiva, ha precisato che lo svolgere il ruolo di *Speaker*/Segretaria di Giuria non le attribuirebbe alcun potere decisionale e che, in ogni caso, avesse svolto il proprio incarico in modo corretto e senza alcuna violazione di norme federali, escludendo, pertanto, di aver posto in essere comportamenti disciplinarmente rilevanti e/o antisportivi.

Orbene, ai sensi dell’articolo 329 del Libro VI, il Segretario/*Speaker* “*provvede a comunicare al pubblico e ai concorrenti le decisioni della giuria: ...*” (comma 1), inoltre, il “*Segretario/Speaker e Segretario di Giuria sono tenuti a rispettare le norme di comportamento e di riservatezza opportuni e conseguenti all’esercizio del loro servizio, considerando che abitualmente condividono per la loro attività i medesimi spazi riservati agli Ufficiali di Gara intenti a svolgere le loro mansioni e a confrontarsi per eventuali decisioni da assumere per lo svolgimento della manifestazione*” (comma 6).

Alla luce di quanto sopra, le circostanze oggetto di segnalazione esulano dall’attività svolta in concreto dalla signora Serena Hayek in occasione del Concorso. La stessa si dovrà vedere prosciolta da ogni addebito in relazione ai fatti per cui è causa.

H) Quanto alla Segreteria di Concorso, nella persona della signora Susan Hayek Apolloni (tessera F.I.S.E. n. 008515/G)

L’articolo 421 del Libro X delle Segreterie di Concorso del Regolamento Generale F.I.S.E. (in breve anche Libro X) definisce le Segreterie di Concorso quali “*soggetti tesserati alla Federazione*”. Tra i compiti attribuiti alle stesse il comma 4 lettere m) e o) dell’articolo in commento prevede che le Segreterie di Concorso debbano provvedere “*al corretto e tempestivo caricamento di ordini di fogli firma, ordini di partenza, risultati e altri dati di cui è prevista la diffusione sulle App federali all’uopo predisposte*” e “*curare*

ogni altra attività connessa per garantire il buon funzionamento della segreteria della manifestazione”.

Ai sensi dell’articolo 423.2 del Libro X, la responsabilità della Segreteria di Concorso è *“esclusivamente limitata a fatti e/o decisioni conseguenti alla funzione svolta nella singola manifestazione”.*

La Segreteria di Concorso possiede, inoltre, la responsabilità di far rispettare i limiti di cui all’articolo 119.1 R.N.S.O. ed è tenuta a comunicare al Presidente di Giuria l’eventuale numero di cavalli o percorsi in eccedenza, affinché questi disponga l’esclusione di quanti siano in esubero, nel rispetto delle previsioni regolamentari (articolo 119.7 R.N.S.O.).

Orbene, dall’esame della documentazione in atti, questo Giudice non ritiene sussistere, limitatamente alla posizione della Segreteria di Concorso, alcuna condotta antiregolamentare realizzata dalla Responsabile, Signora Serena Hayek Apolloni, nello svolgimento del proprio incarico.

Come risulta dall’articolo 116.4 R.N.S.O. la dichiarazione di partenza, essendo un evento convertito da “B0*” a “C0*”, poteva avvenire all’atto dell’iscrizione *online* allorquando il Cavaliere obbligatoriamente dichiarava la categoria di partecipazione. La norma prevede, infatti, espressamente che *“Tale dichiarazione costituisce firma di partenza”.*

Dunque, sul punto, alcuna irregolarità è stata realizzata dalla Segreteria di Concorso; per l’effetto, il contenuto risultante dai documenti 1) e 2) allegati alla segnalazione del Segretario Generale, sono da considerarsi ininfluenti ai fini del decidere.

Quanto al documento 6) e della possibile violazione dell’articolo 82.5 del R.N.S.O., questo Giudice si è già espresso, in precedenza, alla lettera A), ove imputa esclusivamente al C.O. il mancato tempestivo aggiornamento del Programma di gara con l’inserimento dei nominativi dei nuovi Giudici, invero, al tempo già designati.

A fronte di quanto sopra, questo Giudice ritiene che la signora Serena Hayek Apolloni dovrà vedersi prosciolta da ogni addebito in relazione ai fatti per cui è causa.

I) Quanto al Centro Ippico Dante ASD, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Vittorio Giungarelli

Dall’esame dell’integrazione della Relazione del Presidente di Giuria è emerso che durante il Concorso, il Presidente di Giuria, d’intesa con la Giuria, abbia squalificato dal

Concorso il pony *Mimì* (iscrizione F.I.S.E. n. 09783G / Libretto n. 304804) perché non in regola con il rinnovo della patente.

Si rileva preliminarmente come l'articolo 36.2 del R.N.S.O. ammetta la possibilità di applicare anche più gravi sanzioni a carico di un tesserato già soggetto a provvedimento sanzionatorio per le condotte realizzate durante la competizione.

Pertanto, il Giudice Sportivo Nazionale ha sottoposto a procedimento disciplinare il Centro Ippico Dante (codice F.I.S.E. n. 1220219), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Vittorio Giungarelli, che ha provveduto all'iscrizione dell'equide all'evento, sebbene non fosse in regola con il rinnovo della patente.

Orbene, dal contenuto della memoria difensiva redatta dal signor Vittorio Giungarelli, lo stesso ha ammesso di non aver provveduto al rinnovo della patente del proprio cavallo *Mimì*, ma ha altresì precisato che trattasi di un mero errore valutativo, in quanto la propria moglie aveva eseguito il rinnovo della patente di altro omonimo cavallo.

Tenuto conto che dalla scheda del cavallo *Mimì* risulta il rinnovo della patente in data 27 novembre 2020, e che pertanto tale circostanza deve essere valutata quale attenuante *ex* articolo 9 del Regolamento di Giustizia, unitamente alla fattiva collaborazione effettuata dal signor Giungarelli nel presente procedimento, questo Giudice per l'irregolarità accertata durante lo svolgimento del Concorso e segnalata all'interno della Relazione del Presidente di Giuria, ritiene congruo applicare, ai sensi dell'articolo 6 lettera a) del Regolamento di Giustizia, la sanzione del richiamo scritto.

P Q M

il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli articoli 1, 6 e 9 del Regolamento di Giustizia, l'articolo 13*bis* Statuto C.O.N.I., gli articoli 1 e 12 del Codice del Comportamento Sportivo del C.O.N.I., gli articoli 301, 312, 313, 326, 329 e 330 del Libro VI, gli articoli 391, 392, 393, 401 e 402 del Libro IX, gli articoli 421 e 423 del Libro X, gli articoli 36, 55, 56, 59, 78, 79, 81, 82, 86, 89, 94, 103, 116 e 119 del R.N.S.O.,

DICHIARA

la propria incompetenza nel valutare la posizione della signora **Valentina Mauriello**, **quale dipendente federale**, per le ragioni di cui alla lettera B) in parte motiva e rinvia all'Organo competente ogni opportuno esame della sua condotta,

ASSOLVE

da ogni addebito il **Comitato Regionale F.I.S.E. Lazio**, in persona del Presidente *pro tempore*, Carlo Nepi nonché la signora **Serena Hayek (tessera F.I.S.E. n.008514/G)**, il signor **Stefano Falzini (tessera F.I.S.E. n.002393/G)** e la signora **Susan Hayek Apolloni (tessera F.I.S.E. n.008515/G)**,

APPLICA

- alla società **Equestrian Center C&G S.S.D. a R.L.** (codice F.I.S.E. n.3501701), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor Francesco Gaetano, ai sensi dell'articolo 6 lettere c) del Regolamento di Giustizia, la sanzione dell'**ammenda** di €.2.000,00 (euro duemila/00);

- ai signori **Riccardo Massimiliano Ciani (tessera F.I.S.E. n.002051/G)**, **Antonio Emanuele Motzo (tessera F.I.S.E. n.000427/G)**, **Maria Gabriella Asole (tessera F.I.S.E. n.004977/G)**, **Silvia Grana (tessera F.I.S.E. n.012416/G)**, **Edoardo Bossi (tessera F.I.S.E. n. 007414/G)**, ai sensi dell'articolo 6 lettera b) del Regolamento di Giustizia, la sanzione della **censura**;

- al signor **Giovanni Bodio (tessera F.I.S.E. n.001850/G)**, alla signora **Valentina Mauriello (tessera F.I.S.E. n.005316/G)**, all'**A.S.D. Centro Ippico Dante (codice F.I.S.E. n. 1220219)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Vittorio Giungarelli, ai sensi dell'articolo 6 lettera a) del Regolamento di Giustizia, la sanzione del **richiamo scritto**,

DISPONE

la revisione della classifica finale della categoria C115 del Concorso Nazionale C0* svoltosi in Roma l'8 novembre 2020, dichiarandola come "non svolta", con ogni conseguenza in termini di Regolamento di disciplina.

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale per gli adempimenti di competenza.

Roma, lì 18 dicembre 2020

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Antonio Rocca

